



DELIBERA N. 78/23/CONS

MODIFICA DELLA DELIBERA N. 77/18/CONS, RECANTE “APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI RILASCIO DELLE LICENZE PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890) E DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA (ARTICOLO 201 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285)”

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 30 marzo 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva n. 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008;

VISTO il decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. c), l’art. 3, comma 1 e comma 5, lett. c), l’art. 21, comma 1, l’art. 23, comma 2;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’art. 21 che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i poteri di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l’art. 26 che istituisce la Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, come convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l’art. 38 che modifica l’art. 26 della legge n. 120/2021;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, dell’8 febbraio 2022, n. 58, concernente il “*Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione*”;

VISTO il Decreto del Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 30 maggio 2022, n. 58, concernente l’“*Individuazione dei costi e dei criteri e modalità di ripartizione e ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma di cui all’art. 26, comma 14 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013 recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 77/18/CONS, del 20 febbraio 2018, recante “*Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*”;

VISTA la delibera n. 155/19/CONS, dell’8 maggio 2019, recante “*Integrazioni alla regolamentazione in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145*”;

VISTA la delibera n. 116/22/CONS, del 13 aprile 2022, recante “*Approvazione delle “Linee guida ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali” e della relazione sull’analisi dell’impatto della regolamentazione*” e, in particolare, gli allegati A (“*Linee guida ANAC-AGCOM per l’affidamento degli appalti pubblici di servizi postali*”) e B (“*Relazione AIR*”), segnatamente l’articolo 2, comma 1, riguardante l’avvio del procedimento finalizzato alla modifica della delibera n. 77/18/CONS, così come modificata dalla delibera n. 155/19/CONS concernente il Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada (di seguito “C.d.S.”);

VISTA la delibera n. 171/22/CONS, del 30 maggio 2022, recante “*Provvedimento finale di analisi del mercato dei servizi di consegna della corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali - valutazione del livello di concorrenza e definizione dei rimedi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 295/22/CONS, del 29 luglio 2022, recante “*Avvio del procedimento per la modifica della delibera n. 77/18/CONS, recante “Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”*;

CONSIDERATO, anche alla luce delle indicazioni provenienti dal Consiglio di Stato 3 agosto 2021, n. 1369 e dal Ministero della Giustizia con il parere del 31 gennaio 2022 (pareri resi nell’ambito del procedimento conclusosi con l’adozione delle sopra menzionate “*Linee guida*”), opportuno valutare una modifica della regolamentazione vigente almeno sotto i due profili individuati dal Consiglio di Stato, concernenti, rispettivamente, la materia dei raggruppamenti temporanei d’impresa (RTI) e quella dell’accesso ai punti di giacenza del Fornitore del Servizio Universale (di seguito FSU), relativamente alla gestione delle notificazioni inesitate;

CONSIDERATO, altresì, l’indirizzo del Consiglio di Stato nel precitato parere, secondo il quale la disciplina recata nella delibera n. 77/18/CONS necessiterebbe di una riflessione anche in merito alla classificazione giuridica dei soggetti operanti nel settore nonché, segnatamente, in relazione alla nozione di soggetto “mandatario” e ai connessi obblighi;

CONSIDERATO, inoltre, che l’introduzione della piattaforma per le notifiche digitali degli atti della P.A., prevista dall’art. 26 della legge n. 120/2020 e disciplinata dal richiamato D.P.C.M. n. 58/2022, sembra avere un impatto significativo sul settore postale relativo ai servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del C.d.S., recentemente oggetto, dopo lungo iter, di un importante processo di liberalizzazione;

CONSIDERATA la necessità di sottoporre a nuova analisi il settore in argomento, in relazione all'emersione di nuove tipologie di servizi in ambito digitale;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la tenuta degli ingenti investimenti, anche sotto il profilo occupazionale, già operati, in attuazione della recente normativa di liberalizzazione, dai soggetti attualmente in possesso del titolo;

CONSIDERATI altresì gli elementi di valutazione formulati da diversi *stakeholders* di settore che hanno partecipato alla fase di cd. preconsultazione avviata contestualmente alla pubblicazione della delibera n. 295/22/CONS;

VISTA la delibera n. 455/22/CONS, del 21 dicembre 2022, recante “*Avvio della consultazione pubblica per la modifica della delibera n. 77/18/CONS, recante “Approvazione del Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)”*”;

VISTE le istanze di audizione pervenute dal Consorzio di Tutela A.RE.L. (unitamente a Fulmine Group S.r.l.), Integraa Holding S.r.l., IXEA S.r.l.s., Poste Italiane S.p.a. e Sailpost S.p.A.;

VISTI i contributi pervenuti in data 23 gennaio 2023 da Integraa Holding S.r.l., in data 31 gennaio 2023 dal Consorzio di Tutela A.RE.L. (unitamente a Fulmine Group S.r.l.) e dal Consorzio Stabile Olimpo e in data 2 febbraio 2023 da Poste Italiane S.p.a.;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate in data 26 gennaio dal Ministero della Giustizia, in data 2 febbraio 2023 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e in data 14 febbraio 2023 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

SENTITI, in data 15 febbraio 2023, Integraa Holding S.r.l., Poste Italiane S.p.a. e Sailpost S.p.A. e, in data 16 febbraio 2023, il Consorzio di Tutela A.RE.L. e IXEA S.r.l.s.;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica di cui all'Allegato B al presente provvedimento;

RITENUTO necessario contribuire a promuovere ulteriormente la concorrenza nel mercato dei servizi postali e delle notifiche a mezzo posta di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, consentendo l'impiego di modelli negoziali e formule contrattuali più flessibili cui le imprese di settore potranno ricorrere per organizzare unitariamente ed in maniera strutturata l'erogazione del servizio, incluso il superamento della necessità, per i soggetti appartenenti ad una stessa rete, del ricorso a clausole contrattuali di esclusiva ai fini dello svolgimento delle attività di notifica;

RITENUTO di favorire lo sviluppo concorrenziale del mercato, agevolando (nell'ipotesi di partecipazione a procedure di gara) il ricorso alle diverse tipologie di Raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI), limitando l'obbligo di possedere la licenza individuale speciale ai soli soggetti - facenti parte dello stesso raggruppamento - che svolgono l'effettiva attività di notificazione;

RITENUTO, inoltre, di rafforzare le responsabilità, oltre che i poteri decisori, di indirizzo e controllo del soggetto capogruppo nei confronti delle imprese rientranti in una rete unitaria, al fine di assicurare la qualità del processo di notifica;

RITENUTO necessario semplificare il sistema delle abilitazioni, prevedendo due sole tipologie di licenze individuali speciali di tipo "A" (finalizzata a svolgere l'attività di notificazione degli atti giudiziari, delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi) e di tipo "B" (funzionale allo svolgimento dell'attività di notificazione delle violazioni del codice della strada e degli atti amministrativi impositivi), in recepimento, peraltro, della prassi già consolidata in materia;

RITENUTO di contribuire allo sviluppo del mercato ed alla crescita delle imprese di settore semplificando le procedure che regolano l'estensione dell'ambito territoriale delle licenze, permettendo alle imprese di ampliare, in maniera meno onerosa, il perimetro operativo delle proprie attività d'impresa, limitandosi a dover indicare l'area geografica (regionale, pluriregionale, nazionale) nel quale si intende operare e graduando, al contempo, i valori di fatturato da dimostrare a seconda delle relative esigenze di copertura territoriale;

RITENUTO indispensabile procedere, inoltre, al ridimensionamento ed alla semplificazione degli articolati oneri amministrativi (garanzie fideiussorie, aliquote di personale da assumere, tempistiche entro le quali rispettare gli obiettivi concernenti la forza lavoro da assicurare, corsi di formazione per il personale), previsti a carico degli operatori richiedenti le licenze individuali speciali in considerazione della spinta verso la digitalizzazione del processo di notifica e del conseguente progressivo ridimensionamento dei volumi di atti da notificare secondo le tradizionali modalità "analogiche" (con effetti sulle dinamiche di mercato e con ricadute specifiche sugli operatori del comparto, che, quindi, avranno, automaticamente, minori margini operativi e di profitto);

RITENUTO, in particolare, utile ricalibrare le percentuali ed il numero degli addetti (fissati nella tabella riportata nell'allegato 1 al Regolamento di cui alla delibera n. 77/18/CONS) che le imprese licenziatarie sono tenute a garantire, quali oneri riconnessi al rilascio del titolo abilitativo;

RITENUTO di consentire l'accesso ai punti di giacenza del Fornitore del Servizio Universale (FSU) di cui all'art. 4 della delibera n. 171/22/CONS dell'Autorità, nel

contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, limitatamente agli atti amministrativi inviati tramite il servizio di raccomandata;

RITENUTO, all'interno di una procedura di appalto, per quelle notificazioni da recapitare al di fuori dell'ambito di copertura dell'operatore aggiudicatario che dovranno essere affidate al FSU (c.d. ripostalizzazione), di affiancare allo strumento del mandato speciale con rappresentanza (ipotesi già prevista nelle Linee guida ANAC – AGCOM di cui alla delibera n. 116/22/CONS, citata in premessa), anche, ulteriori formule negoziali per la gestione dei rapporti, tra la Stazione Appaltante e il soggetto affidatario;

RITENUTO di prevedere una disciplina transitoria tesa a consentire non solo alle imprese che aspirano al rilascio della licenza individuale speciale, ma anche ai soggetti già titolari di licenze individuali speciali al momento dell'entrata in vigore di questa delibera, di avvalersi delle diverse innovazioni introdotte nella normativa in parola;

TENUTO CONTO dell'esigenza, già emersa a livello embrionale nella fase di c.d. preconsultazione, ma palesata, in maniera ancora più chiara e precisa, nel corso della consultazione, di intervenire organicamente e in maniera tempestiva su di una pluralità di disposizioni regolamentari, al fine di indirizzare, ulteriormente, in chiave proconcorrenziale, la disciplina di settore, con l'intento di renderla, al contempo, meno onerosa per le imprese, oltre che più razionale, semplificata e adeguata alle nuove dinamiche socioeconomiche e di mercato (sottoposto a rilevanti e veloci trasformazioni alla luce del processo di digitalizzazione in atto nel comparto delle notifiche);

TENUTO CONTO, altresì, della necessità di disegnare un quadro normativo teso a supportare da una parte lo sviluppo complessivo del mercato di settore e dall'altra a garantire la qualità del processo di notifica, da gestire nel rispetto delle prescritte esigenze relative alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi di notificazione.

TENUTO CONTO, infine, delle informazioni e dei dati complessivamente acquisiti nel corso del procedimento;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

Articolo 1

(Regolamento)

1. Il provvedimento recante il “*Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della Strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)*”, riportato nell’allegato A alla delibera n. 77/18/CONS è modificato e sostituito dal regolamento, avente il medesimo oggetto, riportato nell’allegato A alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. L’allegato 1 di cui alla delibera n. 77/18/CONS, recante la tabella relativa agli “*Addetti*”, è modificato e sostituito dall’allegato 1 alla presente delibera, avente il medesimo oggetto, di cui forma parte integrante e sostanziale. Gli allegati 2, 3, 4 e 5 riportati in allegato alla presente delibera sono quelli della delibera n. 77/18/CONS, aventi il medesimo oggetto.

Articolo 2

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’Allegato A alla presente delibera, sono già titolari delle licenze individuali speciali si adeguano alle disposizioni ivi riportate, ne danno comunicazione all’Autorità entro sei mesi e possono richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria prevista dall’articolo 6, comma 1, lett. a) dell’Allegato A alla delibera n. 77/18/CONS.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B e degli allegati 1, 2, 3, 4 e 5, è pubblicata sul sito web dell’Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba